



SETTORE 7

Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e delle Acque, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

NUMERO REGISTRO CH\2013\011

Chieti, li 08/07/2013

- *Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA*
- *Servizio: Ambiente*
- *Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabrittis*
- *Istruttore pratica: Ing. Pasquale De Fabrittis*
- *Stigla compilatore: sr*
- *Tel.: 0871 4084207 - 4084215; Fax: 0871-4084307*
- *PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it*
- *E-mail: sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it*
- *Sito Internet: www.provincia.chieti.it*

IL DIRIGENTE

PREMESSO

la Ditta **CALCESTRUZZI PAGNINI SRL** con sede legale in CEPAGATTI (PE), Frazione di VILLANOVA Via Aterno n. 2, C.F. e P. IVA 00335120689, iscritta alla Camera di Commercio di Pescara al n. REA 61371 con istanza¹ a firma del legale rappresentante, Sig. **Luigi Pagnini**², ha richiesto, per lo stabilimento sito in **ORTONA (Ch), C.da Villa Iurisci**, l'autorizzazione³ alle emissioni in atmosfera per "costruzione di un impianto di betonaggio", derivanti dall'attività di produzione di calcestruzzi preconfezionati, per i punti:

A (fase di dosaggio del cemento mediante silos)

B (fase di insilaggio del cemento nei n.2 silos - fase di carico del cemento nelle autobetoniere)

VISTI:

la Parte Quinta, Titolo I del vigente decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) e relativi allegati, di seguito indicato Decreto;

la L.R. n. 72/1998 art.33 che attribuisce alle Province, le funzioni amministrative di gestione inerenti il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti, nonché per l'adeguamento, le modifiche ed i trasferimenti di quelli esistenti, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie;

PRESO ATTO:

della Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006, n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale sono state definite le *modalità e criteri per l'attribuzione alla Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti*, a far data dal 25/05/2006;

della Deliberazione di Giunta Regionale 9 Agosto 2006, n. 910 (*Recepimento modulistica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 2185 del 12.8.1998 - D.C.R. 28/5 del 6.2.2001 - D.G.R. n. 172 del 21.2.2005*);

¹ acquisita dalla Provincia di Chieti, Settore 7 - Servizio Tecnico Ambiente al prot. n. 11319 del 06/03/2012, successivamente integrata con nota acquisita al prot. n.38798 del 31/07/2012 corredate di relativa documentazione agli atti;

² nato a Pescara il 15/06/1951 ed ivi residente in Via Elettra n.12

³ ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

della Deliberazione di Giunta Provinciale 23 agosto 2006, n. 353, con la quale:

- sono stati assunti provvedimenti in ordine alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo per il rilascio dell'autorizzazione ex DPR 203/88 ed ex D.M. 44/04 e per le attività connesse relativamente agli impianti esercenti
- è stato istituito un apposito Ufficio all'interno dalla Macrostruttura F – Ambiente, Energia, Caccia e Pesca, Politiche Comunitarie - Servizio Tecnico Ambiente - per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative attinenti alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al DPR 203/88 (ora D.Lgs. 152/06 –Parte Quinta) e altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico;
- è stato stabilito che l'Ufficio così istituito si avvalga delle strutture dell'ARTA per l'istruttoria tecnica;

della Deliberazione di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517, (BURA – speciale - n. 55 del 27/06/07) con oggetto: “Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2”;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (BURA speciale Ambiente n. 98 del 05/12/07) approvato con delibera del Consiglio Regionale n.79/4 del 25/09/2007;

RICHIAMATO l'art.269 comma 1 del d. lgs. n.152/2006 come modificato dal d.lgs. n.128/2010 secondo cui l'autorizzazione deve essere rilasciata con riferimento allo stabilimento con la conseguenza che i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non possono essere oggetto di distinte autorizzazioni;

RILEVATO che in base al dettato normativo come sopra richiamato, l'autorizzazione di cui all'art.269 c.1 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i. deve riferirsi a tutti gli impianti o le singole attività presenti nello stabilimento comprese quelli assoggettati alla procedura di adesione all'autorizzazione generale di cui all'art. 272 c.2 dello stesso decreto;

CONSIDERATO

che in forza alle funzioni delegate dalla Regione in materia di emissione in atmosfera, la Provincia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di specie ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. o) del Decreto;

che l'istanza inoltrata dalla Ditta richiamata in oggetto, assoggettata a procedimento istruttorio, è riconducibile alle disposizioni di cui all'art.269 del citato decreto;

VISTO il regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modifiche, approvato con delibera di GP n. 209 del 22/05/2008;

DATO ATTO

che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività in parola, in ossequio all'Art. 269 Comma 3 del Decreto, con atto Prot. n. 1073 - Int. del 19/03/2012 è stata indetta la conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n.241/1990 (l'indizione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, con comunicazione anche sul sito internet www.provincia.chieti.it);

che il responsabile del procedimento, Ing. Pasquale De Fabritiis, con nota Prot. n. 14582 del 22/03/2012, ha convocato la prima riunione della conferenza dei servizi per il giorno 04/05/2012, alla quale sono stati invitati a partecipare i componenti obbligatori, ai sensi del regolamento provinciale:

- Comune di ORTONA (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di CHIETI;
- ARTA - Distretto Provinciale di Chieti;

per procedere, in via istruttoria, ad un esame contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento amministrativo ed in altri eventuali procedimenti connessi, al fine dell'acquisizione dei pareri, assensi e nulla-osta di rispettiva competenza, come da relativi verbali agli atti;

PRESO ATTO che:

1. nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi del 04.05.2012, come da verbale agli atti (ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale) sono state richieste integrazioni documentali da parte dell'ARTA e del Comune mentre la ASL ha sottolineato l'esigenza che la Ditta "*realizzi la piantumazione di una barriera verde intorno al sito operativo e la pavimentazione delle zone dell'area operativa in cui è presente una maggiore possibilità di dispersione di polveri*";
2. a seguito della trasmissione da parte della Ditta, con nota acquisita al ns. prot. n.38798 del 31/07/2012, di integrazioni documentali, il Responsabile del procedimento ha convocato la seconda riunione della Conferenza di servizi per il giorno 24.09.2012;
3. all'esito della seconda riunione della suddetta Conferenza di servizi, come da verbale agli atti (ALLEGATO 2 parte integrante e sostanziale), il Responsabile del Procedimento ha adottato la determinazione conclusiva della Conferenza, sulla base del **parere favorevole con prescrizioni** espresso dall'ARTA e del **parere favorevole con prescrizioni** espresso dalla **ASL 02 Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti** come da nota prot. n.1176 del 24/09/2012 allo stesso allegata;
4. la suddetta determinazione conclusiva è stata trasmessa, tramite raccomandata A/R, al Comune di ORTONA che alla prima riunione della conferenza aveva chiesto integrazioni ed alla seconda era risultato assente, con l'avvertenza che lo stesso poteva esprimere il proprio motivato dissenso nel termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa;
5. **può considerarsi acquisito**, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, l'assenso del **Comune di ORTONA**, non avendo il proprio rappresentante espresso definitivamente la volontà dell'Ente di appartenenza, nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della determinazione conclusiva favorevole della Conferenza nè nel successivo periodo trascorso;

DATO ATTO che l'avviso di conclusione della Conferenza dei Servizi è stato trasmesso al Segretario generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente in data 17/12/2012, Prot. n.61058 e sul sito internet istituzionale;

PRESO ATTO che:

- la Ditta in parola, conformemente alla DGR 517/07, ha assolto i relativi oneri di cui al tariffario per le "*spese istruttorie amministrative*";
- è stata acquisita la comunicazione antimafia della Prefettura di Chieti prot.n.2013-0019791/9B.1.PS7Area I del 26.06.2013 da cui risulta l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d. lgs. n.159/2011 e s.m.i. nei confronti della soc. Calcestruzzi Pagnini Srl e dei soggetti che hanno poteri di indirizzo, controllo ed amministrazione;

RITENUTO che a seguito di istruttoria conclusa da parte del Responsabile del Procedimento, sulla base di tutta la documentazione in atti, si possa procedere all'adozione del provvedimento autorizzatorio di merito;

VISTO l'art. 107, Comma 3, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

AUTORIZZA

Art. 1

la Ditta **CALCESTRUZZI PAGNINI SRL⁴**, con sede legale in CEPAGATTI (PE), Frazione di VILLANOVA, Via Aterno n. 2, C.F. e P. IVA 00335120689, iscritta alla Camera di Commercio di Pescara al n. REA 61371 nella persona del legale rappresentante/gestore, Sig. *Luigi Pagnini*, alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento sito in **ORTONA, C.da Villa Iurisci**, derivanti dall'attività di **produzione di calcestruzzi preconfezionati**, per i punti di seguito specificati:

⁴

- ⇒ sulla base dell'istanza acquisita al ns. prot. n. 11319 del 06/03/2012, successivamente integrata con nota acquisita al prot. n.38798 del 31/07/2012 corredate di relativa documentazione agli atti;
- ⇒ sulla base della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi del 29/09/2012 assunta dal Responsabile del procedimento come da verbale agli atti (ALLEGATO 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) tenuto conto dei pareri favorevoli con prescrizioni espressi dall'ARTA e dalla ASL 02 dipartimento di Prevenzione - Servizio IESP nei verbali delle Conferenze di servizi del 04.05.2012, del 24.09.2012 e nella nota allegata al verbale;

1.1. punti di emissione autorizzati ai sensi dell'art. 269 parte V del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i:

1.1.1. A (fase di dosaggio del cemento mediante silos)

1.1.2. B (fase di insilaggio del cemento nei n.2 silos - fase di carico del cemento nelle autobetoniere)

secondo le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento, riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) datato 26/07/2012 (ALLEGATO 3), sottoscritto dal gestore ed avallato dall'ARTA, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

2.1. Ai sensi della normativa vigente, le emissioni di cui al precedente Art.1, *per una durata di 15 (quindici) anni*, dalla data del rilascio del presente atto, fatto salvo diversa disposizione di legge di successiva emanazione cui la Ditta si rende comunque obbligata.

La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza. Nelle more di adozione dell'atto di rinnovo, ai sensi dell'art.269 c.7 del Decreto, continuano ad applicarsi le condizioni previste nel presente provvedimento.

2.2. la ditta, qualora ricorrano le condizioni, si rende obbligata a:

2.2.1. richiedere la variazione di ragione sociale/titolarità dell'autorizzazione;

2.2.2. comunicare la variazione del gestore (come definito dall'art. 268 c.1 lettera "n" del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);

2.3. Restano inoltre ferme le condizioni di cui all'art.269 comma 8 del Decreto circa un'eventuale modifica dello stabilimento.

Art. 3

I valori limite di emissione di cui al già citato *Q.R.E. (ALLEGATO 3) del precedente Art. 1*, ai periodi di normale funzionamento dell'impianto *con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto* e dei periodi in cui si verificano guasti da non permettere il rispetto degli stessi.

In tali casi deve essere effettuata, *entro le otto ore successive all'evento*, apposita informativa alla Provincia e per conoscenza all'ARTA, restando fermi, da parte dell'Autorità Competente (Provincia), eventuali disposizioni di riduzione, prescrizioni o cessazione dell'attività oggetto dell'autorizzazione e restando fermo altresì l'obbligo, da parte del Soggetto autorizzato, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

STABILISCE

Art. 4

di fare obbligo alla Ditta,

4.1. **di ottemperare** a tutte le prescrizioni indicate dagli Enti preposti come da **ALLEGATI 1, 2 e 3** che costituiscono **parti integranti e sostanziali del presente provvedimento**;

4.2. **altresì, di rispettare** le seguenti prescrizioni:

sulla base dell'Art. 269 - Comma 4 del citato Decreto:

4.2.1. per i **punti di emissione A e B**, dalla data della messa in esercizio, che dovrà essere comunicata nei termini previsti, dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;

4.2.2. **predisporre, per il punto di emissione B durante la fase di carico in autobetoniera**, a cura ed onere a carico della Ditta autorizzata, un autocontrollo **semestrale** di tutti i parametri indicati nel Q.R.E. secondo le modalità di cui al successivo Art. 9, con

trasmissione all'ARTA ed alla Provincia dei relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi;

- 4.2.3. **installare un contatore per la verifica dei consumi di acqua** relativi agli ugelli irroratori; tali consumi dovranno essere registrati sull'apposito registro manutenzioni;
- 4.2.4. **annotare** i referti analitici di tutti i parametri misurati di cui al Q.R.E., e le manutenzioni eseguite sugli eventuali sistemi di abbattimento, su appositi registri, con pagine numerate e regolarmente vidimati, secondo normativa vigente, messo a disposizione delle Autorità Competenti al Controllo;
- 4.2.5. **effettuare** i controlli di competenza sulla base dei metodi e dei monitoraggi previsti dalle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti.

pena l'applicazione dell'Art. 279 – Commi 3 – 4.

- 4.2.6. **comunicare, alla Provincia e p.c. all'ARTA, la messa in esercizio dello stabilimento, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento;**
- 4.2.7. **trasmettere** alla Provincia, all'ARTA, al Comune e alla ASL competenti per territorio, nei termini perentori di 15 (quindici) giorni, dalla fine del periodo della marcia controllata, i rapporti di prova relativi ai due campionamenti indicati dall'ARTA da effettuarsi durante un periodo continuativo di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla messa a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio;

Art. 5

che, ai sensi dell'Art. 271 - Comma 11 del Decreto (qualora ricorrenti per il caso di specie), i valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento, derivante dal processo, si riferiscano al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico del vapore acqueo, salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla Parte Quinta del Decreto.

Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette secondo l'indicazione del relativo Comma 12 del citato Decreto.

I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.

In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la indicazione riportata nell'Art. 271 - Comma 13 del Decreto;

Art. 6

che, la Ditta, ai sensi del D.Lgs. 81 del 09/04/2008, al fine di permettere i relativi controlli del caso da parte dell'Autorità Competente, si rende obbligata a rendere accessibili i punti di emissione in piena sicurezza e ad adeguarli, nel rispetto delle norme UNI EN 13284-1:2003 e UNI 10169/2001, sia per quanto attiene il numero dei tronchetti che il loro posizionamento.

Altresì restano salvi specifici e motivate prescrizioni e/o provvedimenti restrittivi ed integrativi da parte della Autorità Sanitaria in ordine alla prevenzione di incidenti sui luoghi di lavoro;

Art. 7

che, a norma dell'Art. 269 - Comma 6 del Decreto ultimo periodo, l'Autorità Competente per il Controllo (ARTA) *effettui il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione, entro 6 (sei) mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento.* Restano ferme eventuali altre indicazioni che la Regione vorrà stabilire in materia di controllo;

Art. 8

che, a norma dell'Art. 278 del Decreto (Poteri di ordinanza), la Provincia, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, *ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:*

- *alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;*

- alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti ed attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

PRECISA

Art. 9

9.1. **che**, per i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni finalizzati alla valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, si rimanda ai metodi delle pertinenti norme tecniche CEN, ove queste ultime non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali nonché le condizioni di cui all'art 271 c. 17 del Decreto.

9.2. *Restano salvi gli eventuali provvedimenti d'integrazione di cui all'Allegato 6 alla Parte Quinta del Decreto che lo Stato potrà emanare in ordine a tale problematica;*

Art. 10

che, qualora l'impianto fosse sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla Parte seconda, Titolo III-bis (artt. 29-bis e seguenti) del Decreto, il relativo atto autorizzativo predisposto dall'Autorità Competente, sostituisce il presente dispositivo anche con valori limite più restrittivi e prescrizioni più severe;

Art. 11

che, per quant'altro non specificato o riportato nel presente atto si fa continuo riferimento alle vigenti norme di cui al Decreto - Parte Quinta - fatti salvi ulteriori modificazioni e/o integrazioni dello stesso, nonché ad ogni altra normativa in materia di tutela ambientale;

Art. 12

che restano salve, comunque, tutte le altre autorizzazioni e/o prescrizioni per il caso di specie di competenza di altri Enti/Organismi nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili in riferimento al caso in parola;

Art. 13

che è obbligo di ciascun Ente competente nel procedimento di che trattasi valutare l'adempimento alle eventuali prescrizioni imposte nei relativi pareri di merito, inviando opportuna comunicazione, nel caso ricorrano le condizioni di cui agli Artt. 278 e 279 del Decreto, a questa Provincia, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del dovuto adempimento;

DISPOSIZIONI FINALI

Art.14

Il presente atto viene redatto in doppio originale, di cui uno in bollo.

L'originale in bollo viene notificato al Legale Rappresentante/Gestore della Ditta **CALCESTRUZZI PIGNINI SRL**.

Copia del presente atto viene trasmesso a:

- ARTA – Distretto Provinciale di Chieti;
- Comune di ORTONA (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI (Dipartimento di Prevenzione) Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di CHIETI;
- REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Politica Energetica – Qualità dell'Aria - SINA;

- e p.c.:
 - Polizia Provinciale (SEDE);
 - Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio

Art.15

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica.

L'ESTENSORE
Dott.ssa S. Rossi




IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. P. De Fabritius

IL DIRIGENTE

Ing. G. Moca



SETTORE 7

Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo Sostenibile, Tutela della Fauna
Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

- Provincia di Chieti - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690
- Settore 7
- Servizio Tecnico Ambiente
- Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA
- Tel.: +39 0871 4084218 - Fax: +39 0871 4084307
- E-mail: g.moca@provincia.chieti.it
- Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis
- Tel.: +39 0871 4084207 - Fax: +39 0871 4084307
- E-mail: p.defabritiis@provincia.chieti.it
- Istruttore pratica: Arch. Gisella La Palombara
- Tel.: +39 0871 4084398 - Fax: +39 0871 4084307
- E-mail: g.lapalombara@provincia.chieti.it
- Sede: Piazza Monsignor Venturi, 4 - 66100 CHIETI
- PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it
- E-mail: sviluppo.ambiente@provincia.chieti.it
- Sito Internet: <http://www.provincia.chieti.it>

OGGETTO: D.Lgs 152/2006 -Parte Quinta - DGR 517/07 Domanda autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 269 del D.Lgs n° 152/06

DITTA: CALCESTRUZZI PAGNINI SRL

Rif. Sede legale: Via Aterno n. 1 - VILLANOVA DI CEPAGATTI (PE)

Sede operativa: C.da Villa Iurisci - ORTONA (CH)

Stabilimento: produzione di calcestruzzi preconfezionati

Punti di emissione:

A (fase di dosaggio del cemento mediante silos)

B (fase di insilaggio del cemento nei n.2 silos - fase di carico del cemento nelle autobetoniere)

VERBALE

CONFERENZA DI SERVIZI

PREMESSO

- che, con atto in data 19.03.2012, prot. n. 1073 - Int., è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modifiche, la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- che, con nota in data 22.03.2012, prot. n. 14582 del responsabile del procedimento, è stata convocata la riunione della suddetta Conferenza di Servizi per il giorno 04.05.2012;
- che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:
 - il responsabile del Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti o suo delegato;
 - il responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 Lanciano Vasto Chieti, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti o suo delegato;
 - il rappresentante del Comune di Ortona;
- che alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o suoi delegati al fine di acquisire informazioni e chiarimenti;

TECNICO-AMBIENTE



mf m ble LH Al

- che si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi mediante affissione all'Albo Pretorio e sito internet della Provincia;
- che copia integrale dell'istanza di autorizzazione è stata trasmessa, a cura del proponente, ai soggetti invitati;
- che l'istanza di autorizzazione in questione è depositata agli atti della Conferenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno 2012 (duemiladodici) il giorno 4 (quattro) del mese di maggio in Piazza Monsignor Venturi, 4, Chieti, presso la sede della Provincia di Chieti – Assessorato all'Ambiente, si è tenuta la prima riunione dei partecipanti alla Conferenza di Servizi, sotto la Presidenza dell' Arch. Gisella La Palombara delegata dal Responsabile del procedimento Ing. Pasquale De Fabritiis.

Alle ore 9,40 il Presidente della Conferenza ha aperto la riunione ringraziando tutti gli intervenuti.

Sono presenti, come da schede di registrazione allegate:

- per il Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti il Dott. Oscar Corsini;
- per il Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica dell'A.S.L. 02 LANCIANO - VASTO – CHIETI, sede di Ortona, la Dott.ssa Maria Capista;
- per il Comune di Ortona l'Assessore Dott. Umberto Di Deo;

che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del "regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche", approvato con delibera di GP n. 209 del 22.05.2008, si dichiarano indifferenti alla procedura di che trattasi.

Tutti i presenti, con la sottoscrizione del presente verbale, assicurano la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, su tutte le decisioni di relativa competenza della stessa.

Per il proponente l'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera sono presenti:

- il Sig. Francesco Roccioletti, tecnologo delegato;
- l'ing. Cristiano Acciavatti, consulente tecnico.

Il Presidente, quindi, richiama l'attenzione:

- sull'iter del procedimento ricordando che la Conferenza di Servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento organizzatorio messo a disposizione dall'ordinamento per pervenire all'assenso quando in un determinato procedimento amministrativo siano coinvolti più interessi pubblici.
- sulle previsioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 14-ter della legge 241/1990 e sul regolamento provinciale sopra richiamato, approvato con delibera di GP n. 209/2008.

Il Presidente, inoltre rammenta

- che, a norma del D.Lgs 152/2006 Art. 269 Comma 3, la "Conferenza" è titolata a procedere anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, **in particolare, nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi del DPR 6/6/2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e del R.D. 27/07/1934 n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);**
- che il dissenso di uno o più partecipanti delle Amministrazioni, regolarmente convocate, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella "Conferenza di Servizi" e deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima e deve recare



le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (Art. 14 quater l. 7/8/1990 n. 241);

- che, qualora siano presenti impianti non sottoposti ad autorizzazione, la Ditta è tenuta a dichiararne i relativi punti di emissione sul QRE, specificandone la tipologia di sostanze inquinanti emesse, nonché ad individuarne le loro posizione sulla planimetria dell'intero stabilimento.

Il Presidente, inoltre, illustra le novità normative introdotte in materia dal D.Lgs 128/2010, evidenziando in particolare che le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera devono essere rilasciate per "stabilimento" e non per singolo "impianto" così come da vecchia procedura. Il Presidente, pertanto, chiede a tutti gli Enti di competenza di esprimere il proprio parere di merito in riferimento all'intero stabilimento.

Il Presidente consegna al Rappresentante della Ditta modello di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA', che la Ditta dovrà trasmettere a tutti gli Enti di competenza opportunamente timbrato, firmato e datato dal Legale Rappresentante.

A questo punto il Presidente dà lettura dell'istanza inoltrata dalla Ditta (ns prot. n. 11319 del 06.03.2012), e invita il rappresentante dell'ARTA a voler relazionare sulla istruttoria tecnica svolta e in particolare:

- sulla congruità del Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) alla normativa vigente di settore, nei parametri e relativi valori limite di specie, inerenti l'attività oggetto della richiesta riportato nella "Relazione Tecnica" prodotta dalla Ditta in rapporto:
 - alle tecniche adottate per limitare le emissioni (sistemi di abbattimento);
 - al tenore di ossigeno nell'effluente, qualora ricorrano le condizioni per il caso di specie;
- sul periodo continuativo di marcia controllata con numero di campionamenti e relativi dati delle emissioni oggetto della comunicazione;
- sul periodo che deve intercorrere tra la modifica e la messa a regime dell'impianto;
- sulla data di effettuazione del primo controllo dalla data di messa a regime dell'impianto e frequenza degli autocontrolli;

Preliminarmente il rappresentante dell'ARTA fa presente di aver già espresso il proprio parere con nota prot. 2457 del 23.04.2009, relativo al progetto preliminare presentato dall'azienda al SUAP di Ortona. Sostanzialmente trattasi del medesimo stabilimento anche se vi sono dei mancati riscontri rispetto a quanto già valutato. Pertanto si procederà all'espressione di un nuovo parere tecnico di competenza, fatto salvo quanto previsto al V comma art. 271 del D.lgs 152/06 poiché questo distretto non dispone di dati relativi alla qualità dell'aria e di stime di inquinanti provenienti da altri impianti ed attività presenti nella zona.

Interviene il **proponente** dichiarando che, rispetto a quanto rappresentato in relazione tecnica, ad oggi è stata realizzata la compartimentazione area carico betoniere.

*Il rappresentante dell'ARTA, per quanto attiene l'istanza presentata, ritiene che il valore limite delle polveri presenti al punto B debba essere rivalutato in considerazione della presenza di idoneo impianto di abbattimento. Pertanto **si riserva l'espressione del parere tecnico** a seguito della presentazione di un nuovo QRE unitamente alle schede di sicurezza delle materie prime finora non presentate.*

Interviene il rappresentante della **ASL** che nell'attesa delle integrazioni richieste da ARTA, richiama l'impegno della ditta ad una corretta conduzione dell'attività con l'adozione di tutti quegli accorgimenti atti a contenere il più possibile le emissioni polverulente che potrebbero essere di pregiudizio alla salute del vicinato. In particolare si ritiene opportuna la piantumazione di una barriera verde tutto intorno al sito operativo, nonché la pavimentazione di quelle zone dell'area operativa in cui è presente una maggiore possibilità di dispersione di polveri.



Il **proponente** per quanto attiene alle richieste della ASL si riserva di valutare tecnicamente la possibilità di realizzare la piantumazione della barriera verde su tutti i lati dell'area operativa.

*Interviene il rappresentante del **Comune** che consegna il parere del Dirigente del III Settore urbanistica prot. 20120008240 del 03.05.2012, contenente richiesta di integrazioni di cui viene data lettura e che si allega al presente verbale.*

Inoltre, ferme le posizioni ARTA e ASL, conferma il contenuto del parere espresso dal Responsabile del II Settore per gli aspetti edilizia ed urbanistici.

Altresì chiede che la ditta indichi compiutamente la disciplina per le acque piovane, le modalità e la fonte di approvvigionamento idrico, nonché i quantitativi derivati; la ditta dovrà specificare infine la pavimentazione che sarà realizzata nelle zone di movimentazione degli automezzi e comunque tutte le precauzioni che saranno assunte per contenere al minimo la produzione e la dispersione di polveri.


Al termine dell'illustrazione della istruttoria tecnica è intervenuto il rappresentante del **proponente** il quale in merito a tutte le integrazioni richieste si riserva di valutare la fattibilità tecnico - economica, anche alla luce di quanto previsto dalla normativa di settore.

Il Presidente ribadisce alla Ditta che, per la conclusione dell'istruttoria in corso, dovrà inoltrare, in copia conforme, a tutti i componenti obbligatori della presente Conferenza dei Servizi, le integrazioni documentali sopra evidenziate, secondo le modalità previste dalla DGR 517/07, nel limite temporale di gg. 45 dalla data odierna. A seguito del deposito delle suddette integrazioni, sarà convocata la seconda riunione della Conferenza di servizi.


Il Presidente alle ore 11,45 dichiara chiusa la Conferenza dei Servizi indicando che copia del presente documento verrà consegnato ai Soggetti presenti, riservandosi di trasmetterne copia ai Soggetti assenti.

Chieti, li 04.05.2012

Il Rappresentante dell'ARTA Distretto Prov.le di Chieti


.....


Il Rappresentante dell'ASL 02 SIESP di Ortona


.....


Il Rappresentante del Comune di Ortona


.....


Il Rappresentante della ditta


.....

Il Consulente tecnico


.....

Il Presidente della Conferenza di Servizi


.....

TECNICO-AMBIENTE





CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

3° SETTORE
Assetto e Gestione del Territorio
Ufficio SUAP

F.36
PROT. 2012 0008240
RACCOMANDATA A mano

Ortona, 03.05.2012

PROVINCIA DI CHIETI SETTORE 7
c.a. Ing. P. De Fabritiis
Piazza Monsignor Venturi, 4
66100 Chieti

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 Parte Quinta. Conferenza dei servizi per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

DITTA: Calcestruzzi Pagnini Srl.

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto e facendo seguito alla nota acquisita agli atti via fax in data 22.03.2012 relativa alla convocazione della conferenza dei servizi per il giorno 4.05.2012, si comunica quanto segue:

- La Ditta è in possesso del Permesso di Costruire n°21 del 4.12.2009 per la realizzazione di un impianto di betonaggio ubicato in località Caldari Stazione, Villa Lurisci, identificato al Foglio di mappa 54 particelle 78, 4188, 4186, 543.

Verificata la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotta dalla Ditta in data 6.03.2012, si comunica che, al fine di poter esprimere il parere tecnico urbanistico di competenza la documentazione trasmessa è carente di una adeguata rappresentazione grafica che non consente l'istruttoria urbanistico/edilizia.

In attesa che Codesta Spettabile A.P. trasmetta la documentazione tecnica necessaria per l'istruttoria, la stessa si intende sospesa.

Distinti saluti



IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
Arch. Antonio GIORDANO

SETTORE 7

Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo Sostenibile, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

- Provincia di Chieti - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690
- Settore 7
- Servizio Tecnico Ambiente
- Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA
- Tel.: +39 0871 4084218 - Fax: +39 0871 4084307
- E-mail: g.moca@provincia.chieti.it
- Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis
- Tel.: +39 0871 4084207 - Fax: +39 0871 4084307
- E-mail: p.defabritiis@provincia.chieti.it
- Istruttore pratica: Arch. Gisella La Palombara
- Tel.: +39 0871 4084398 - Fax: +39 0871 4084307
- E-mail: g.lapalombara@provincia.chieti.it
- Sede: Piazza Monsignor Venturi, 4 - 66100 CHIETI
- PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it
- E-mail: sviluppo.ambiente@provincia.chieti.it
- Sito Internet: <http://www.provincia.chieti.it>

OGGETTO: D.Lgs 152/2006 -Parte Quinta - DGR 517/07 Domanda autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 269 del D.Lgs n° 152/06

DITTA: CALCESTRUZZI PAGNINI SRL

Rif. Sede legale: Via Aterno n. 1 - VILLANOVA DI CEPAGATTI (PE)

Sede operativa: C.da Villa Iurisci - ORTONA (CH)

Stabilimento: produzione di calcestruzzi preconfezionati

Punti di emissione:

A (fase di dosaggio del cemento mediante silos)

B (fase di insilaggio del cemento nei n.2 silos - fase di carico del cemento nelle autobetoniere)

VERBALE

CONFERENZA DI SERVIZI

PREMESSO

- che, con atto in data 19.03.2012, prot. n. 1073 - Int., è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modifiche, la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - che, con nota in data 22.03.2012, prot. n. 14582 del responsabile del procedimento, è stata convocata la prima riunione della suddetta Conferenza di Servizi per il giorno 04.05.2012;
 - che, con nota in data 27/08/2012, prot. n. 42043 del responsabile del procedimento, è stata convocata la seconda riunione della suddetta Conferenza di Servizi per il giorno 24.09.2012;
- che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:
 - il responsabile del Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti o suo delegato;

- il responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 Lanciano Vasto Chieti, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti o suo delegato;
 - il rappresentante del Comune di Ortona;
- che alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o suoi delegati al fine di acquisire informazioni e chiarimenti;
 - che si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi mediante sito internet della Provincia;
 - che copia integrale dell'istanza di autorizzazione è stata trasmessa, a cura del proponente, ai soggetti invitati;
 - che l'istanza di autorizzazione in questione e la successiva integrazione sono depositate agli atti della Conferenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno **2012 (duemiladodici)** il giorno **24 (ventiquattro)** del mese di **settembre** in Piazza Monsignor Venturi, 4, Chieti, presso la sede della Provincia di Chieti – Assessorato all'Ambiente, si è tenuta la seconda riunione dei partecipanti alla Conferenza di Servizi, sotto la Presidenza del Responsabile del procedimento Ing. Pasquale De Fabritiis. Le funzioni di segretario sono state svolte dalla Dott.ssa Stefania Rossi. Alle ore 10.00 il Presidente della Conferenza ha aperto la riunione ringraziando tutti gli intervenuti.

Sono presenti, come da schede di registrazione allegate:

- per il Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti il Dott. Oscar Corsini;
- per il Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica dell'A.S.L. 02 LANCIANO - VASTO – CHIETI, sede di Ortona, la Dott.ssa Maria Capista;

che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del "*Regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche*", approvato con delibera di GP n. 209 del 22.05.2008, si dichiarano indifferenti alla procedura di che trattasi.

Tutti i presenti, con la sottoscrizione del presente verbale, assicurano la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, su tutte le decisioni di relativa competenza della stessa.

Per il proponente l'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera sono presenti:

- il Sig. Francesco Roccioletti, tecnologo delegato;
- l'Ing. Cristiano Acciavatti, consulente tecnico.

Risultano assenti, benché regolarmente convocati:

- il Comune di Ortona.

Il Presidente, quindi, richiama l'attenzione sul verbale della prima riunione della CdS e su quanto ivi contenuto;

Il Presidente consegna nuovamente al Rappresentante della Ditta il modello di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA', già consegnato nella prima seduta della CdS, relativo alle precedenti autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, che la Ditta dovrà trasmettere a tutti gli Enti di competenza opportunamente timbrato, firmato e datato dal Legale Rappresentante.

Il Presidente richiama inoltre l'istanza inoltrata dalla ditta (ns prot. n. 11319 del 06.03.2012) e la successiva integrazione del 31.07.2012 ns. prot. 38798, e invita il rappresentante della ASL a voler relazionare sulla istruttoria tecnica svolta.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TECNICO-AMBIENTE



La Rappresentante della ASL, nel considerare la classificazione di rischio delle sostanze che compongono la materia prima utilizzata, la ditta si impegni affinché le maestranze adottino, in corso d'opera, adeguati presidi di protezione individuali a tutela della salute.

La Ditta si impegni altresì al rispetto delle condizioni e del periodo di conservazione della materia prima, così come dichiarato sul DDT, ai fini del mantenimento dell'efficacia dell'agente riducente aggiunto alla stessa per garantire il rispetto del limite di legge del cromo VI, normalmente presente nel cemento (0,0002% di cromo VI idrosolubile sul peso secco totale).

Consegna inoltre il parere di competenza nota prot. 1176 del 24/09/2012.

Il Presidente invita il rappresentante dell'ARTA a voler relazionare sulla istruttoria tecnica svolta e in particolare:

- sulla congruità del Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) alla normativa vigente di settore, nei parametri e relativi valori limite di specie, inerenti l'attività oggetto della richiesta riportata nella " Relazione Tecnica " prodotta dalla Ditta in rapporto :
 - alle tecniche adottate per limitare le emissioni (sistemi di abbattimento);
 - al tenore di ossigeno nell'effluente, qualora ricorrano le condizioni per il caso di specie;
- sul periodo continuativo di marcia controllata con numero di campionamenti e relativi dati delle emissioni oggetto della comunicazione;
- sul periodo che deve intercorrere tra la modifica e la messa a regime dell'impianto;
- sulla data di effettuazione del primo controllo dalla data di messa a regime dell'impianto e frequenza degli autocontrolli.

Il rappresentante dell'ARTA, constatata l'assenza del rappresentante del Comune, stante l'impossibilità a procedere ad una discussione di ordine tecnico per quanto attiene l'istanza presentata, procederà all'espressione del parere tecnico di competenza fatto salvo quanto previsto al V comma art. 271 del D.lgs 152/06 poiché questo distretto non dispone di dati relativi alla qualità dell'aria e di stime di inquinanti provenienti da altri impianti ed attività presenti nella zona.

Il rappresentante dell'ARTA, per quanto attiene l'istanza presentata ed il QRE datato 26/07/2012, esprime parere tecnico favorevole con l'adozione delle seguenti prescrizioni:

- dalla data della messa in esercizio, che dovrà essere comunicata con almeno 15 giorni in anticipo, dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;
- frequenza autocontrolli semestrale per il punto di emissione B durante la fase di carico in autobetoniera;
- sulla base delle risultanze analitiche prodotte durante la marcia controllata e durante gli autocontrolli sarà possibile, dietro richiesta della Ditta, presentare un QRE con valori limite più contenuti su cui potrà essere ridefinita la frequenza di autocontrollo;
- sarà necessario installare un contatore per dimostrare i consumi di acqua relativi agli ugelli irroratori; tali consumi verranno registrati sull'apposito registro manutenzioni.

Si rammenta che, nel rispetto delle norme UNI EN 13284 -1:2003 e UNI 10169/2001, sarà necessario adeguare i punti di campionamento sia per quanto attiene il D.Lgs 81/08 che per quanto attiene il numero dei tronchetti adibiti al campionamento stesso ed il loro posizionamento.

Il Presidente, per tutto quanto precede, dando atto dell'unanimità dei pareri di assenso espressi dai presenti così come sopra riportati, assume
la DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA

TECNICO-AMBIENTE
Antonino Vaccarella

che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta Conferenza.

Il Presidente alle ore 11.30 dichiara conclusa la Conferenza dei Servizi indicando che copia del presente documento viene consegnato ai Soggetti presenti.

Il presente verbale viene trasmesso tramite raccomandata postale AR anche ai componenti la Conferenza risultati assenti che possono notificare alla Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione, il proprio motivato dissenso.

Si procederà alla pubblicità delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi mediante la pubblicazione di avviso della conclusione della stessa all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione dedicata del sito internet dell'Ente.

Chieti, li 24 settembre 2012

Il Rappresentante dell'ARTA Distretto Prov.le di Chieti

[Handwritten signature]

Il Rappresentante dell'ASL 02 SIESP di Ortona

[Handwritten signature]

Il Rappresentante della ditta

.....

Il Consulente tecnico

[Handwritten signature]

Il Presidente della Conferenza di Servizi

[Handwritten signature]

Il segretario

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TECNICO-AMBIENTE



AZIENDA UNITA'SANITARIA LOCALE
L.R.25.10.1994 N°72
66100 - CHIETI

Dipartimento di Prevenzione
Presidio di Ortona
Piazza S.Francesco 4, 66026 – Ortona
Servizio: Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
Tel/fax 085-9173223
Prot.n°1176

Ortona lì 24 settembre 2012

Spett.le Provincia di Chieti
Servizio Tecnico-ambiente
Piazza M. Venturi,4 - 66100 Chieti
c.a. ing. De Fabrittis

Oggetto: *Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 D.Lgs 152/2006 per lo stabilimento di "produzione di calcestruzzi preconfezionati".*

Ditta: Calcestruzzi Pagnini srl.

Sede operativa: c/da Villa Iurisci – Ortona (CH)

Parere igienico – sanitario

Vista la richiesta della Ditta "Calcestruzzi Pagnini srl" tendente ad ottenere l'autorizzazione indicata in oggetto per le emissioni derivanti dallo stabilimento di "produzione di calcestruzzi preconfezionati" sito in Ortona (CH) – c/da Villa Iurisci;

Esaminata la documentazione a corredo dell'istanza in riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela della qualità dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

Considerato che l'attività è classificabile come insalubre di prima classe ai sensi dell'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934 e successivi decreti attuativi, e che l'impianto ricade in zona D1 - Area Industriale - secondo gli strumenti urbanistici vigenti;

Preso atto del ciclo lavorativo svolto complessivamente nell'impianto e delle integrazioni prodotte;

Valutati gli effetti tossicologici delle sostanze presenti nelle emissioni;

*Si esprime – **PARERE FAVOREVOLE** – all'autorizzazione di che trattasi con le seguenti prescrizioni :*

- 1. Sia garantita, così come da impegno assunto, una corretta modalità di stoccaggio e movimentazione degli inerti all'interno dell'area operativa assicurando una adeguata copertura nonché bagnatura della stessa tale da non dar luogo ad emissioni di polveri;*
- 2. Resti ferma una manutenzione adeguata degli impianti di abbattimento a salvaguardia di una idonea efficienza depurativa degli stessi da mantenere in continuità di tempo.*
- 3. L'attività sia condotta con l'adozione di tutti gli accorgimenti utili ad evitare disturbo e/o nocimento a quanti risiedono nelle vicinanze.*

Il Biologo Dirigente
(Dott.ssa Maria Capista)



MC

Pa
h2011

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - [rif.to alla modulistica di cui in all. 1 c) punto 2 della DGR 517 del 25.05.07]

Allegato (b)												
Ortona (CH), 26 luglio 2012												
Punto emissione numero	Provenienza	Portata [m³/h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata emissione [h/giorno]	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m³ a 0°C 0,101Mpa]	Flusso di massa (kg/h)	Altezza punto emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione (m)	Tipo impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno
A	Fase di dosaggio del cemento mediante silos	non valutabile (**)	discont.	discont.	amb. ± 10°C	Polveri totali	non valutabile (**)	non valutabile	4,5	$\Phi_{int} = 0,36$ m $\Phi_{est} = 0,406$ m A = 0,027 m²	F.T.	—
		non valutabile (**)	discont.	discont.	amb. ± 10°C	Polveri totali	non valutabile (**)	non valutabile	6,2	$\Phi = 0,35$ m A = 0,096 m²	F.T.	—
B	Fase di carico del cemento nelle autobetoniere	8.000	discont.	discont.	amb. ± 10°C	Polveri totali	15	0,12				

(*) C = ciclone; F.T. = filtro a tessuto; P.E. = precipitatore elettrostatico; A.U. = abbattitore a umido; A.U.T. = abbattitore a umido Venturi; A.S. = assorbitore; AD = adsorbitore; P.T. = post combustore termico; P.C. = post combustore catalitico;

(**) In base alla lett. B) dell'allegato 3 alla DGR 517/07 e s.m.i., visto che non risulta tecnicamente attuabile il campionamento secondo la normativa UNI di riferimento e data la presenza di un sistema di abbattimento in grado di garantire il rispetto della concentrazione inquinante "polveri totali", tali punti si ritengono esentati dall'onere di monitoraggio periodico delle emissioni.

Timbro e firma del Tecnico abilitato:



Timbro e firma del Gestore:

ALLEGATO N.3
AUTORIZZAZIONE
N. CH/2013/011 DEL 08/07/2013
LINEA N. 1

CALCESTRUZZI PAGNINI s.r.l.
 Via... n. 2
 66019...
 Tel. 0872...
 Cod. Fisc. e part. IVA 08933120858